

N. R.G. 6244/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZ. IV CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Rosa
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6244/2017 promossa da:

OPPONENTE-ATTRICE

contro

AGENZIA delle ENTRATE-RISCOSSIONE, con il patrocinio dell'avv.

BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.

OPPOSTE-CONVENUTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni 26/4/2018, alla quale non è comparsa Agenzia Entrate.



In FATTO e in DIRITTO

Con atto di citazione in “opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc” del 5 aprile 2017
srl in concordato preventivo – con sede ir – chiedeva di “accertare e dichiarare la
natura chirografaria del credito vantato dal Fondo di Garanzia a titolo di surroga e per l’effetto
dichiarare l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo opposta come pure dichiarare la nullità della cartella di
pagamento n.notificata a in data 13 febbraio 2017 ed inibire a MCC ed Equitalia di
procedere ad esecuzione in forza della cartella di pagamento in parola per essere la stessa nulla”;
contestualmente era pure richiesta la sospensione de “l’efficacia esecutiva del titolo in forza del quale
Equitalia, su incarico di MCC, intende procedere ad esecuzione forzata”.

L’opponente – ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto 22/12/2015 (concordato
omologato il 21 luglio 2016) – rilevava che MCC aveva comunicato di essersi surrogata a Banca
nei diritti conseguenti al finanziamento da questa concesso ad finanziamento
garantito in ragione del 70% dal Fondo di Garanzia di cui alla legge 662/1996, gestito appunto da
Medio Credito Centrale SpA per conto del Ministero dello Sviluppo. L’importo versato a
(euro 24.946,77) era – poi – stato iscritto a ruolo e riversato in una cartella di pagamento notificata da
Equitalia il 13 febbraio 2017. L’opponente, sottolineato che la pendenza del concordato preventivo –
obbligatorio per tutti i creditori – determinava l’improcedibilità dell’azione esecutiva di Equitalia e la
nullità dell’impugnata cartella, nel merito della pretesa creditoria contestava l’esistenza del privilegio
ex art. 9 D. Leg.vo 123/1998, norma inapplicabile alla fattispecie, come inapplicabile *ratione temporis*
era il pure invocato (stragiudizialmente da MCC) art. 8 bis del D.L. 3/2015, disposizione priva di
portata retroattiva.

Si costituivano separatamente in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione (quale successore di
Equitalia), contestando la propria legittimazione, nonché Banca del Mezzogiorno-Mediocredito



Centrale SpA, la quale precisava che nessun intento esecutivo era alla base della iscrizione a ruolo (procedura di formalizzazione del credito prevista dalla legge ed operativa anche per l'insinuazione nella procedura concorsuale) e - quanto alla natura privilegiata della pretesa - che la medesima si raccordava precisamente alle due disposizioni *ex adverso* richiamate, quella del 2015 essendo di natura interpretativa rispetto alla disciplina già fissata dal decreto 123/98.

Nel corso del processo erano depositate memorie; trattandosi di contenzioso in diritto il processo era avviato a precisazione delle conclusioni ed in tale sede (ud. 26/4/2018) erano assegnati i termini per il deposito delle difese conclusionali; alla scadenza (16/7/2018) la causa è stata trattenuta in decisione.

Equitalia Servizi di Riscossione SpA – ora Agenzia delle Entrate-Riscossione – è sicuramente legittimata passiva in relazione all'opposizione alla cartella di pagamento per la parte in cui l'opponente lamenta l'improcedibilità dell'azione esecutiva contro un'impresa assoggetta a concordato preventivo. Fermo restando che tale conclusione non è minimamente contestata né da Riscossione né dall'ente creditore (MCC), deve rilevarsi che l'affermazione di Mediocredito per la quale la procedura di iscrizione a ruolo sarebbe prevista dall'art. 9, 5° co. del D. Leg.vo 123/98 – al di là del suo evidente formalismo, trattandosi di rilievo sconnesso con la particolarità della situazione giuridica del debitore (assoggettato a CP) – non spiega l'emissione della cartella di pagamento da parte di Equitalia, cartella gravata da oneri di riscossione e notifica e, soprattutto, dichiaratamente strumentale all'esecuzione coattiva in caso di inadempimento (confr. avvertenze di prima pagina). Di qui la inefficacia (quale atto della procedura "esattoriale") della cartella n. notificata ad il 13/2/2017.

Parte opponente ha ritenuto, tuttavia, di cumulare l'opposizione all'esecuzione ex 615 cpc (I comma: opposizione al precetto-cartella) – qui accolta per assenza del potere esecutivo dell'agente della riscossione nei confronti dell'impresa in concordato – con una ulteriore azione intesa all'accertamento della natura del credito vantato da Banca del Mezzogiorno - MCC in surroga della finanziatrice



, che l'attrice vorrebbe chirografario a fronte della collocazione privilegiata ante classe (art. 9, 5° co. D.123/98) invocata prima del giudizio da MCC.

Non sussistono problematiche di legittimazione attiva del legale rappresentante della società debitrice, dal momento che il concordato è con continuità aziendale, sicché non è stato nominato un liquidatore dal Tribunale (confr. omologa 15/21 luglio 2016, sub doc. 4 att.).

In memoria di replica pre-decisionale la difesa convenuta segnala un recente intervento della Suprema Corte (Cass. 9926/2018) che – annullando un decreto di questo tribunale reso su una opposizione allo stato passivo interposta da Ministero dello Sviluppo Economico per un finanziamento statale – ha ritenuto privilegiato il credito restitutorio dell'Erario sulla base del citato art. 9, 5° co. D. 123/98, annoverando l'inadempimento agli obblighi di rimborso tra le cause di revoca della concessione del finanziamento. Il decidente non ritiene di affrontare gli snodi argomentativi e la *ratio* interpretativa proposti dal giudice di legittimità, che – per verità – sembrano esaurirsi nella considerazione della natura pubblica del credito dello Stato e dell'esigenza del recupero delle risorse per nuove utilizzazioni. Tuttavia, la pretesa di MCC di applicare al caso che qui occupa tale arresto appare frutto di una petizione di principio, dandosi per dimostrato quello che invece andrebbe argomentato, cioè la sussumibilità della fattispecie nella più volte citata previsione normativa.

Il riferimento riguarda non tanto la natura della operazione (il Fondo di Garanzia di cui all'art. 2, co. 100 lett. a) è sovvenuto da risorse erariali e MCC ne è il gestore tecnico; la garanzia è una delle forme di erogazione previste dall'art. 7) quanto il presupposto del privilegio, costituito dalla revoca del beneficio ai sensi dell'art. 9, 5° co. La revoca è puntualmente richiamata in tutto l'art. 9 (e dalla Cassazione nella decisione suaccennata) ma è totalmente assente nel caso che occupa, dal momento che non è certamente equiparabile alla stessa la revoca delle linee di affidamento intimata da il 20 maggio 2015 (doc. 10 att.), iniziativa contrattuale del privato finanziatore del tutto estranea al sistema della legge speciale, costituendo il mero presupposto del concreto ricorso alla garanzia del Fondo.



Da parte sua MCC si è limitata a liquidare la perdita ed il correlativo importo di euro 25 mila circa a favore di senza formulare - o richiedere all'eventuale autorità amministrativa competente - la revoca del beneficio. Se è già un passo esegeticamente ardito collocare il mero inadempimento tra i presupposti del provvedimento di revoca (confr. sopra) lo è molto di più obliterare completamente il sistema dell'art. 9 D. leg.vo 123/98 agganciando il privilegio al mero sorgere dei presupposti per l'attuazione della garanzia, pur considerata quale intervento di sostegno pubblico regolato dalla legge in questione.

In definitiva, anche ad ammettere la sussumibilità dell'operazione per cui è causa tra quelle contemplate dalla disciplina generale del sostegno alle imprese, si rileva che la procedura cui l'art. 9, 5° co. subordina l'obbligo di restituzione e - soprattutto - la natura privilegiata del correlativo credito non è stata rispettata, non essendo certamente compito di questo giudice individuare le forme attraverso le quali detta procedura nella specie poteva essere attuata.

Di qui la natura chirografaria del credito vantato dalla convenuta MCC.

A giudizio di quest'ultima – tuttavia – opererebbe comunque la previsione dell'art. 8 bis, 3° co. del D.L. 3/2015, conv. con legge n. 33 del 24/3/2015.

Tale soluzione è stata adottata da una parte della giurisprudenza di merito, ma senza alcun fondamento giuridico.

Sostenere che il legislatore è intervenuto per dirimere le incertezze della prassi e della giurisprudenza in materia di riconoscimento del privilegio del “diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite del Fondo di garanzia di cui all'art. 2” (art. 8 bis cit.) può ritenersi affermazione credibile tenuto conto che la norma è collegata ad un intervento normativo di “potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese” (così la rubrica dell'articolo): peraltro, l'assunto nulla indica in ordine alla natura interpretativa della nuova previsione rispetto alla disciplina in allora in vigore, tammeno in relazione all'effetto retroattivo del preteso apporto esegetico.



Una piana interpretazione dell'art. 8 bis, co. 3 del D.L. 3/2015 - alla luce di quanto sopra notato sulla necessità della procedura di revoca della agevolazione alla stregua della normativa generale del '98 - implica, piuttosto, il rilievo del suo carattere innovativo (che è del resto il portato naturale di ogni norma introdotta nell'ordinamento, salvo che risulti univocamente il contrario), anche tenuto conto che la disposizione di (evidente) ispirazione sul piano letterale (appunto l'art. 9, 5° co. D. 123/98) non è in alcun modo richiamata e che tale disposizione era comune all'intero settore dei benefici finanziari per l'imprenditoria sicché la norma di interpretazione retroattiva (specifica al Fondo di Garanzia) avrebbe dovuto rendere esplicito il collegamento. L'intervento legislativo del 2015 (e la formulazione dello stesso) è (sono) – in realtà – argomento contrario al riconoscimento del privilegio per le posizioni contrattuali anteriori, cui non è - ovviamente - direttamente applicabile in assenza di una disciplina transitoria.

Le spese possono essere compensate tra tutte le parti del giudizio, non avendo la materia rinvenuto ancora uno stabile assetto giurisprudenziale.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulle domande proposte da _____ srl nei confronti di Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale SpA ed Equitalia Servizi di Riscossione SpA – ora Agenzia delle Entrate Riscossione con citazione del 5 aprile 2017, così provvede:

dichiara l'inefficacia della cartella di pagamento n. _____ notificata ad _____ l
13/2/2017;

accerta che il credito vantato da B.d.M.-MCC nei confronti dell'attrice-opponente ha natura chirografaria;

compensa – per l'intero – tra le parti le spese del procedimento.

Brescia, 23 luglio 2018

Il Giudice
dott. Stefano Rosa

